

CONTRATTO TRA LA REGIONE E LA SCABEC SPA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO “ITINERARI CULTURALI E RELIGIOSI - PROGETTO SPECIALE
PIETRALCINA” - CUP : B29D16002600002

REGIONE CAMPANIA

SCRITTURA PRIVATA

1) la Regione Campania, C.F. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona della dott.ssa Rosanna Romano, nata a Napoli il 6 dicembre 1965, nella qualità di Dirigente della Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero”, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con D.P.G.R.C. n. 209 del 31 ottobre 2013; il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2, D.P.R. n. 62/2013 (prot. n. 494850 del 20 luglio 2016) conservata agli atti dell’Ufficio UOD 03 Promozione e Valorizzazione dei Beni Culturali;

2) la SCABEC S.p.a., c.f. n. 04476151214, di seguito denominata Società, nella persona del dr.ssa Patrizia Boldoni, nata a Napoli, il 27 dicembre 1950, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante

della Società, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, in Napoli alla via S. Lucia n. 81, il costituito legale rappresentante ha reso idonea dichiarazione di pantouflage prot. n. 497917 del 20 luglio 2016;

Verificata dall'Unità Operativa Dirigenziale "Promozione e Valorizzazione dei Beni Culturali" la regolarità della visura camerale del 9 giugno 2016, documento T214569486, tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 15 maggio 2003, codice fiscale 04476151214 e R.E.A. n. NA – 695819.

Verificata dall'Unità Operativa Dirigenziale "Promozione e Valorizzazione dei Beni Culturali" la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con nota prot. n. 94949 del 27 maggio 2016 trasmessa all'ufficio Centrale Acquisiti della Regione Campania.

Verificato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

Verificato dall'Unità Operativa Dirigenziale "Promozione e Valorizzazione dei Beni Culturali" che il Direttore Generale della Società ha attestato acquisita al protocollo regionale il 20 luglio 2016 con n. 497936, che per il presente contratto la Società si impegnerà a rispettare gli obblighi normativi previsti dal Decreto Legislativo 9 maggio 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Verificato dall'Unità Operativa Dirigenziale "Promozione e Valorizzazione dei Beni Culturali" che con nota prot. n. dell'.....l'INAIL ha rilasciato il documento unico di regolarità contributiva, da cui emerge che la

Società risulta regolare con il versamento dei premi e accessori.

Premesso:

- che la Regione Campania, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, ed ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla l. cost. 3/2001, ha il compito di valorizzare i beni culturali ed ambientali e di promuovere ed organizzare le attività culturali;
- che l'art. 112 del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) dispone che lo Stato, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni culturali nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal medesimo codice;
- che il D. Lgs. n. 42/2004 ribadisce che il Ministero per i Beni e le attività Culturali, le Regioni e gli EE.LL. cooperano alla promozione e allo sviluppo dei beni culturali;
- che la Regione Campania, in attuazione dei compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, nonché di promozione ed organizzazione delle attività culturali previsti dall' art. 3 dell'Accordo di Programma Quadro del 2.3.2001 sottoscritto tra la stessa Regione ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con le Delibere di Giunta Regionale n. 6265 del 20.12.2002, n. 623 del 14.2.2003 e n. 1263 del 28.3.2003 ha previsto la costituzione di una società di capitali per la gestione dei beni e delle attività culturali presenti nel territorio regionale;
- che in data 7.5.2003, con atto notarile rep. n. 23851, racc. n. 7669, è stata costituita la società SCABEC S.r.l., con capitale interamente sottoscritto dalla Regione, avente lo scopo, ai sensi dell'art. IV dello Statuto sociale, di “valorizzare il sistema dei beni e delle attività culturali quale fattore dello sviluppo della Regione Campania”;
- che con Deliberazione n. 2387 del 22.12.2004, la Regione ha proceduto

all'approvazione degli atti di gara per la selezione del socio privato di minoranza della Società e per l'affidamento della gestione dei servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio storico-artistico della Regione Campania e dei correlati interventi di manutenzione, nonché all'approvazione dello schema di Contratto di Servizio Quadro, successivamente sottoscritto in data 3.3.2005, rep. n. 13667, per l'affidamento, alla predetta Società, della gestione delle attività finalizzate alla valorizzazione ed al miglioramento delle condizioni di fruizione dei beni e delle attività culturali di pertinenza della Regione Campania e degli Enti dalla stessa partecipati ovvero la cui gestione delle medesime attività di valorizzazione fosse trasferita alla Regione dallo Stato o dagli enti locali mediante la stipula di appositi accordi di cui all'art. 112 del D. Lgs. 42/04;

- con D.D. n. 316 del 15.6.2006 il Dirigente del Settore Beni Culturali, ravvisata la necessità di consentire alla Società l'avvio a pieno regime delle proprie attività attraverso il subentro nella compagine sociale del socio privato nella sua ulteriore qualità di fornitore di servizi, così come configurato nel disciplinare di gara e nel relativo capitolato d'oneri, ha decretato di aggiudicare in via definitiva la gara in oggetto al RTI, di cui è mandataria Pierreci S.c.p.a., quale socio di minoranza di SCABEC e socio affidatario dei servizi nella durata ed entro i limiti divisati nel disciplinare di gara (10 anni);

- con atto notarile rep. n. 25870 del 19.6.2006 le imprese costituite in RTI e individuate quali aggiudicatarie della gara hanno costituito, ai sensi dell'art. 5.14 del disciplinare di gara, la società di scopo denominata Campania Arte S.c.ar.l. idonea ad acquistare la qualità di socio della SCABEC Spa;

- che in data 25.7.2006, con atto notarile n. 25884, raccolta n. 8767, a seguito dell'aggiudicazione della gara di cui alla D.G.R. n. 2387/04, la società

SCABEC S.r.l. è stata trasformata in S.p.a. mista pubblico/privato, con quota del 51% alla Regione Campania e quota del 49% alla società “Campania Arte S.c.a.r.l.”;

- che con Deliberazione n. 1021 del 13.6.2008 la Regione ha approvato lo schema di patti parasociali della Società SCABEC S.p.a.;

- con Deliberazione n. 126 del 19 febbraio 2010 la Regione, al fine di corrispondere pienamente al disposto di cui all'art.13 del D.L. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. Legge Bersani), ha approvato le modifiche statutarie, approvate dal Consiglio di Amministrazione di SCABEC Spa in data 20 gennaio 2010 e poi dall'Assemblea dei Soci in data 24 marzo 2010, con particolare riguardo alla specificazione che (cfr. art. 4 dello Statuto) la Società, istituita per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale della collettività della Regione Campania, svolgerà esclusivamente la propria attività a beneficio della Regione;

- che l'azione della SCABEC S.p.a. coincide con i fini istituzionali della Regione ed è sostenuta da uno specifico Contratto di Servizio Quadro, sottoscritto in data 3.3.2005, rep. n. 13667;

- che l'attività della Società si distingue per l'alto valore promozionale dei beni culturali presenti sul territorio della regione e per il supporto allo sviluppo del comparto turistico in Campania;

- che l'interesse pubblico alla partecipazione alla Società in argomento è stato confermato nell'ambito del piano di riordino delle società di capitali con partecipazione della Regione Campania di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1767 del 31.10.2006;

- che il Capo Dipartimento Vicario dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro,

delle Politiche culturali e delle Politiche sociali in data 1° dicembre 2014 ha sottoscritto una “Intesa per i termini relativi al Contratto di Servizio Quadro e servizi per il miglioramento della fruizione pubblica dei beni e delle attività culturali alla SCABEC Spa” con il Rappresentante Legale e l’Amministratore Delegato di SCABEC Spa, mediante la quale si è convenuto:

- di confermare la data del 16 giugno 2016 quale termine delle attività di competenza di SCABEC Spa in virtù dell’iter che ha condotto in data 15 giugno 2006 all’individuazione del socio operativo di minoranza e al contestuale affidamento dei servizi con durata decennale;
- che a tale data terminerà l’apporto del socio privato di minoranza e che prima di tale termine l’Amministrazione Regionale dovrà attivare le procedure selettive per la costituzione della nuova compagine sociale ovvero procedere diversamente;
- con deliberazione n. 778 del 30 dicembre 2014 la Giunta regionale ha approvato le proposte di modifica dello statuto della società SCABEC S.p.a., in sostituzione delle previsioni di cui alla DGR 167/2013, demandando al Capo del Dipartimento dell’Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali la redazione dello schema di patti parasociali in base agli indirizzi forniti nella stessa deliberazione n. 778/2014 nonché di assumere le iniziative per le conseguenti deliberazioni;
- con deliberazione n. 87 del 9 marzo 2015 la Giunta Regionale, ritenendo di dover:
 - garantire stabilità alle operazioni già ad oggi finanziate e da finanziarsi per le attività di competenza di SCABEC Spa in virtù delle risorse iscritte nel Bilancio Gestionale per gli anni 2016, 2017 e 2018 nonché delle risorse che derivano da fondi relativi a Programmi Nazionali e Europei;

- ribadire il principio di separazione tra i poteri di organizzazione, monitoraggio e controllo di pertinenza pubblica ed i poteri di gestione operativa dei servizi affidati al socio privato quale indefettibile presupposto per il funzionamento del modello di società mista pubblico privata nonché strumento perché la Società diventi (art. 4 statuto) punto di eccellenza per la valorizzazione del sistema dei beni e delle attività culturali in Regione;
- fornire indicazioni per l'adeguamento dei patti parasociali alle modifiche statutarie previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 778 del 30 dicembre 2014 anche alla luce della normativa comunitaria e nazionale e dei principi elaborati in materia dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale nonché dell' Intesa sottoscritta in data 1° dicembre 2014;
- la medesima deliberazione ha approvato uno schema contenente le indicazioni per l'adeguamento dei patti parasociali di SCABEC S.p.A. all'intesa sottoscritta in data 1 dicembre 2014 nonché alle modifiche statutarie previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 778 del 30 dicembre 2014;
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 190 del 3 maggio 2016 ha approvato il nuovo statuto della Scabec S.p.A. e ha demandato agli uffici competenti la definizione dei rapporti pendenti tra le parti in funzione della conclusione dell’apporto del socio privato di minoranza e della acquisizione da parte della Regione Campania delle quote di partecipazione dello stesso;
- che con decreto del Capo Dipartimento dell’Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche culturali e delle Politiche sociali n. 4 del 14 giugno 2016 è stato formalizzato l'accordo tra le parti per la cessione delle quote da parte del socio privato e che pertanto dal 17 giugno 2016 la Scabec spa è una società regionale a totale capitale pubblico;
- che con decreto dirigenziale n.deldella Direzione Generale 12

è stato disposto, tra l'altro:

- di ammettere a finanziamento la proposta progettuale per la realizzazione del progetto: Itinerari Culturali e Religiosi - progetto speciale Pietrelcina;
- di approvare lo schema di contratto in forma di scrittura privata per l'acquisizione dei servizi necessari alla realizzazione del progetto di che trattasi da parte della Società;
- di procedere alla sottoscrizione a mezzo di firma digitale, nelle forme previste dalla legge, in forma privata, non ricorrendo l'obbligo alla sottoscrizione da parte del Segretario della Giunta Regionale in qualità di Ufficiale Rogante;

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 – Premessa

La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente contratto in uno alla documentazione di seguito indicata: Progetto e relativo cronoprogramma allegati al decreto dirigenziale n.deldella Direzione Generale 12;

Tale documentazione è pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, ed è conservata presso la U.O.D. Promozione e Valorizzazione dei Beni Culturali. Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dall'accludere la prescritta documentazione al presente contratto.

Art. 2 – Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto dal medesimo, dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007, n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni

normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 - Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto è l'affidamento alla Società dell'attuazione dei servizi e degli interventi relativi alla realizzazione del progetto: *Itinerari Culturali e Religiosi - progetto speciale Pietrelcina* così come descritto nel progetto formulato dalla Società.

La società svolge in particolare le seguenti attività:

- A: La Campania di Notte;
- B: Itinerari Culturali e Religiosi;
- C: Speciale Pietrelcina

Art. 4 - Caratteristiche dei servizi e degli interventi

I servizi dedicati ai fruitori dell'iniziativa "*La Campania di Notte*" saranno quelli direttamente connessi alle visite serali.

In particolare si prevede di garantire i seguenti servizi:

1. Servizio di informazione e prenotazione, nel periodo antecedente il programma di visite
2. Accoglienza al pubblico nei principali punti di arrivo
3. Biglietteria, ove non garantita dai gestori dei siti
4. Controllo accessi
5. Visita guidata ai siti archeologici e ai luoghi di culto, prima degli spettacoli, ove previsti

Per gli *Itinerari culturali e religiosi* e *Speciale Pietrelcina* i seguenti servizi:

1. Servizio di informazione e prenotazione, nel periodo antecedente il programma di visite
2. Accoglienza al pubblico nei principali punti di arrivo
3. Biglietteria, ove non garantita dai gestori dei siti

4. Controllo accessi
5. Visita guidata ai siti archeologici e ai luoghi di culto, prima, degli spettacoli, ove previsti
6. Opere propedeutiche e complementari allo svolgimento dell'anno giubilare dedicato a San Pio da Pietrelcina (progetto speciale Pietrelcina)
7. Organizzazione eventi celebrativi della figura di San Pio da Pietrelcina (progetto speciale Pietrelcina)
8. Organizzazione di eventi promozionali
9. Organizzazione di mostra

Art. 5 – Esecuzione dei servizi e degli interventi

La gestione dei servizi avviene secondo il cronoprogramma richiamato all'articolo 1 del presente contratto.

Art. 6 - Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dal [redacted] come da calendario e cronoprogramma approvato con il su citato decreto dirigenziale n. [redacted] del [redacted] 2016 - e ha validità fino al [redacted]. Il presente contratto non è tacitamente rinnovabile.

Art. 7 - Continuità dei servizi.

L'esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente contratto non potrà essere interrotta né sospesa dalla Società per nessun motivo, salvo le cause di forza maggiore previste dalla legge. In tal caso dovrà essere garantito il ripristino dei servizi nel più breve tempo possibile. In caso di sospensioni, riduzioni e/o interruzioni del servizio dipendenti da eventi eccezionali o fortuiti (calamità naturali, allagamenti, eventi atmosferici, etc.) o, comunque, non imputabili alla Società, ivi comprese le serrate, gli scioperi od altre attività

sindacali, i termini e le condizioni, anche economiche, del presente contratto restano invariati. In caso di sciopero o altre attività sindacali dei propri dipendenti ovvero di eventi eccezionali che comportino riduzione, sospensione e/o interruzione del servizio, la Società è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale "Promozione e Valorizzazione dei Beni Culturali" della Regione. In ogni caso, tali eventi non potranno generare alcun diritto a risarcimenti in favore della Regione o riduzioni dei corrispettivi dovuti alla Società: tuttavia la Regione avrà facoltà di richiedere l'espletamento delle prestazioni non eseguite in ragione degli eventi di cui al presente articolo per durata o quantità pari a quella della riduzione, sospensione o interruzione.

Art. 8 - Corrispettivi

Il corrispettivo complessivo che la Regione riconoscerà alla Società, fisso, invariabile e onnicomprensivo di ogni prestazione e onere cedente a carico della Società, ammonta a euro Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomilaeuro) comprensivo dell'I.V.A dovuta per legge ed è così suddiviso:

- Campania di Notte Euro 1.075.460,89
(unmilionesettantacinquemilaquattrocentosessanta/80);
- Itinerari culturali e religiosi Euro 1.140.800,00
(unmilioecentoquarantaecottocento/00 di cui Euro 500.000,00
(cinquecentomila/00) per il progetto Speciale Pietrelcina;
- Itinerari Natale Euro 283.739,20
(duecentoottantatresettecentotrentanove/20).

Eventuali variazioni potranno essere concordate con la Società, nell'ambito del budget complessivo assegnato.

Art. 9 – Coperture finanziarie.

Le attività descritte ai punti del precedente art. 8 saranno finanziate, come da DGR n. 152 del 12.04.2016 e ss.mm.ii. .

Art. 10 - Modalità di pagamento

I corrispettivi dovuti dalla Regione alla Società saranno liquidati, ferma restando l'osservanza dei limiti di spesa imposti alla Regione per il rispetto del Pareggio di Bilancio secondo le disposizioni dettate in materia dalla Legge e dalla Giunta Regionale, entro 30 gg. dietro presentazione da parte della Società di apposita relazione attestante l'avvenuta prestazione dei servizi previsti dal presente contratto, nonché della documentazione tecnico-contabile e fiscale relativa alla certificazione delle spese sostenute.

E' prevista un'anticipazione sul corrispettivo non superiore al 30%, come disposto dalla DGR n. 152 del 12/4/2016 e ss.mm.ii. .

Art. 11 – Obblighi della Società

La Società, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga:

- a garantire che la gestione dei servizi oggetto del presente contratto avvenga con modalità che promuovano il miglioramento della qualità dei servizi offerti all'utenza e la valorizzazione del patrimonio culturale della Campania;
- ad assicurare che la gestione dei servizi e degli interventi avvenga nel rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di efficacia, tenuto conto degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici secondo i parametri fissati dal presente contratto;
- ad uniformare la erogazione dei servizi ai principi di uguaglianza dei diritti degli utenti, imparzialità, continuità e regolarità della prestazione del

servizio;

- a garantire la regolare esecuzione delle attività affidate nel rispetto di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza;
- a munirsi dei titoli abilitativi necessari alla esecuzione del contratto;
- a garantire che al personale utilizzato nell'espletamento dei servizi di cui al presente contratto, venga corrisposto un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Categoria, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- ad assicurare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale ed assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori;
- a tenere indenne la Regione Campania da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra la stessa Società ed il personale utilizzato e/o tra la Società e terzi;
- a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell'esecuzione di ogni attività oggetto del presente contratto, con particolare riguardo agli *standard*, di cui all'articolo 1 del presente contratto;
- ad assumere ogni onere e spesa relativi alle utenze e a quant'altro strettamente connesso allo svolgimento dei servizi e degli interventi;
- a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
- a inserire nei contratti con i propri fornitori, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3

della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

- a che le fatture relative alla realizzazione dei servizi di cui al presente contratto siano emesse in formato elettronico di cui all'art. 25 del D.L. 66/2014 (conv. in L. 89/2014);
- a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento per l'Amministrazione attribuisce la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 12 – Responsabilità.

Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività a esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura alla Regione o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, ecc.), la Società ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose (ove possibile), con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri indennitari e/o risarcitori. In ogni caso la Società è tenuta a dare tempestiva comunicazione al Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale "Promozione e Valorizzazione dei Beni Culturali" della Regione di qualunque evento dannoso si sia verificato nel corso dell'esecuzione delle attività e/o degli interventi di cui al presente contratto.

Art. 13 – Contestazioni, inadempimenti, penali.

Nell'ipotesi di inadempimento contrattuale, la penale sarà pari ad un importo complessivamente non superiore al 5% dei singoli corrispettivi stabiliti per

ciascun servizio e/o intervento di cui al precedente art. 8.

Prima di procedere all'applicazione della penale, la Regione dovrà contestare alla Società l'eventuale addebito mediante formale diffida scritta.

La diffida, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati e un congruo termine per l'adempimento.

Entro il termine indicato, la Società potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.

Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudicherà il diritto per la Regione di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà secondo la disciplina civilistica.

La Società dovrà provvedere al pagamento delle penali entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 14 – Cauzione.

La Società, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contenute nel presente contratto, ha presentato garanzia fideiussoria n. stipulata con, pari al 10% dell'importo complessivo del corrispettivo del presente contratto per un valore pari a Euro(.....) agenzia

La Regione potrà escutere totalmente o parzialmente la garanzia.

La Società s'impegna a ricostituire l'intero ammontare entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta escussione, pena la risoluzione del contratto. In tal caso la Regione provvederà a diffidare la Società per la reintegra della cauzione.

Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla ricezione della diffida, il

contratto si intenderà risolto.

Art. 15 - Risoluzione del contratto.

La Regione si riserva di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) per ritardo o interruzione dei servizi ed interventi di cui all'art. 3 che comportino l'applicazione, ai sensi del precedente art. 13, di più di 5 penali nel corso dell'esecuzione del presente contratto;
- b) per l'erogazione di servizi e/o per la realizzazione di interventi di livello inferiore agli *standard* qualitativi di cui all'articolo 1 del presente contratto.

Art. 16 - Revoca dell'affidamento.

La Regione può esercitare il potere di revoca dell'affidamento alla Società per gravi motivi di pubblico interesse, non sussistendo, in tal caso, le ragioni di opportunità per la prosecuzione del rapporto.

Art. 17 - Regolazione dei rapporti alla scadenza dell'affidamento

Allo scadere del contratto, o in qualsiasi altro caso di interruzione anticipata della stesso, non potrà essere posta a carico della Regione la prosecuzione del rapporto di lavoro o di incarico con il personale dipendente della Società o di eventuali terzi gestori.

Art. 18 – Riservatezza.

La Società si obbliga a garantire, nell'esecuzione dei servizi e/o degli interventi, il rispetto di tutto quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii.

Art. 19 – Domicilio.

Agli effetti contrattuali e giudiziari, la società elegge il proprio domicilio in Napoli presso la propria sede operativa, sita in Napoli, alla Piazza Dante Alighieri 89.

Art. 20 - Foro competente.

Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, è stabilita la competenza esclusiva l'autorità giudiziaria del luogo ove la Regione ha la propria sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, c.p.c. ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro giudice. La presente clausola di deroga alla competenza territoriale è pattuita nell'esclusivo interesse della Regione.

ART. 21 - Imposte e spese

Il presente contratto, stipulato a mezzo di scrittura privata, ha ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A. e sarà oggetto di registrazione soltanto in caso di uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 1, lett. b), della Tariffa Parte II.

Napoli, lì

I contraenti

Per la Regione Campania

Per la Società

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile la Società dichiara di approvare tutte le clausole del contratto ed in particolare gli artt. 4 e 11.

Letto, confermato e sottoscritto

Napoli, lì.

I contraenti

Per la Regione Campania

Per la Società